



**COMUNE DI OLLASTRA**  
**Provincia di Oristano**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA VIDEOSORVEGLIANZA**

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 08.08.2012**

## **INDICE**

### **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 Finalità e definizioni

Articolo 2 Ambito di applicazione

Articolo 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

### **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Articolo 4 Notificazione

Articolo 5 Responsabile

### **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI*

Articolo 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 7 Obblighi degli operatori

Articolo 8 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Articolo 9 Informazioni rese al momento della raccolta

*Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI*

Articolo 10 Diritti dell'interessato

Articolo 11 Sistemi integrati di videosorveglianza

Articolo 12 Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali

*Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI*

Articolo 13 Sicurezza dei dati

Articolo 14 Istituti scolastici

Articolo 15 Il deposito dei rifiuti

Articolo 16 Cessazione del trattamento dei dati

Articolo 17 Limiti all'utilizzabilità di dati personali

Articolo 18 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

*Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI*

Articolo 19 Comunicazione

### **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Articolo 20 Tutela

Articolo 21 Disposizione generale

### **CAPO V MODIFICHE**

Articolo 22 Modifiche regolamentari

# CAPO I

## PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1

#### Finalità e definizioni

- 1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dalla Polizia Municipale del Comune di Ollastra si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e successive modifiche intervenute.
- 3) A norma dell'art. 4, comma 1, lett. b del Codice e dell'art. 2, comma 2 del provvedimento su citati la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "trattamento", il complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di Ollastra, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali; e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dai dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo, il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per “il blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## **Articolo 2**

### **Ambito di applicazione**

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante dell'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio urbano del comune di Ollastra.
- 2) L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, aree pubbliche o aperte al pubblico, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento compete alla Giunta Comunale.
- 3) L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:  
Liceità, in quanto l'attività di videosorveglianza viene svolta per fini istituzionali dell'ente;  
Proporzionalità, inteso come commisurazione della necessità della videosorveglianza al grado di rischio presente in concreto, evitando la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza;  
Finalità, in quanto gli scopi perseguiti con la videosorveglianza sono determinati, espliciti e legittimi:  
tra le altre, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati.  
Necessità, con esclusione di ogni uso superfluo della videosorveglianza o di eccessi e ridondanze.

## **Articolo 3**

### **Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
- 2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune di Ollastra in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 22 agosto 2007 n. 9 e successivamente modifiche intervenute, nonché dello Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali vigenti, ed in particolare:
  - a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
  - b) identificazione di luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
  - c) fornire ogni notizia utile sulla viabilità;
  - d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
  - e) vigilare sul pubblico traffico;
  - f) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
  - g) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
  - h) la protezione della proprietà;
  - i) la rilevazione, la prevenzione e il controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
  - l) l'acquisizione di prove.
- 3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti

ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4) I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamica preventiva, in quanto riprendono staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche o eventi improvvisi, oppure situazioni non previamente regolamentate.

## **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **Articolo 4 Notificazione**

Il Comune di Ollastra, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche intervenute.

### **Articolo 5 Responsabile**

- 1) Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Ollastra, o altra persona nominata dal Sindaco, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
- 2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento, ivi incluso la sicurezza.
- 3) Il Responsabile procede al trattamento dei dati personali attenendosi alle istituzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigilia sulla puntuale osservanza dalle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4) I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 5) Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e del responsabile.
- 6) Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché la parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

## **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

#### **Articolo 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatte e aggiornate;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari ad un periodo di tempo limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 2,

lett. d), in modo da salvaguardare l'anonimato ed ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano.

3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario; esse possono essere dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale, di infrarosso ed essere collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e registrate su supporto digitale. Verrà impiegato il sistema di videoregistrazione per ricostruire eventi rilevanti.

4) Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana. Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai cinque giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione dei dati personali per un periodo superiore ai sette giorni, dovrà essere presentata apposita richiesta di verifica preliminare al Garante per la protezione dei dati personali. La conservazione dei dati oltre il periodo di tempo sopra citato dovrà comunque rivestire il carattere dell'eccezionalità a giudizio del titolare del trattamento, nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

## **Articolo 7**

### **Obblighi degli operatori**

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel comma 3 del precedente articolo.
- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici; non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
- 4) Salva l'applicazione della legge penale, la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti alla normativa vigente, di sanzioni amministrative.

## **Articolo 8**

### **Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

- 1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
- 2) In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.
- 3) Le informazioni raccolte ai sensi del presente articolo sono accessibili unicamente dagli organi di Polizia Giudiziaria e dall'Autorità Giudiziaria. In tali casi gli organi di Polizia Giudiziaria, nello svolgimento delle indagini, ove necessitino di avere informazioni inerenti le riprese effettuate, possono fare richiesta motivata di accesso e acquisizione dei dati per iscritto indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

## **Articolo 9**

### **Informazioni rese al momento della raccolta**

- 1) Il Comune di Ollastra, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, e successive modificazioni, e dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati Personali del 08.04.2010 in materia di videosorveglianza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010, e successive modificazioni, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata – la registrazione è effettuata dalla Polizia Municipale di Ollastra per fini di sicurezza urbana – Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)".
- 2) Il Comune di Ollastra nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet del Comune di Ollastra.
- 3) Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n.1 al provvedimento dell'8 aprile 2010. In presenza di più telecamere, in relazione

alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

4) Il supporto con l'informativa:

dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti.

dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

5) In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

## **Sezione II**

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **Articolo 10**

##### **Diritti dell'interessato**

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati;

c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto prima di novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2) Per ciascuna delle istanze di cui al comma 1, lett. c), n.1), può essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale della Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di tutela.

4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5) Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile del trattamento, il quale dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa



comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

6) Nel caso di esito negativo dell'istanza di cui ai comuni precedenti, l'interessato può adire il Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

7) Il Comune di Ollastra garantisce l'effettivo esercizio dei diritti degli interessati in conformità al Codice, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice). La richiesta di accesso a dati conservati non può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, salvi i casi previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art 10, comma 3, lett a, del codice); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b) del Codice). Nell'ipotesi in cui le immagini registrate siano raccolte in tempo reale, non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione (art. 7, comma 3, lette. a, del Codice); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora siano stati trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b, del Codice).

## **Articolo 11**

### **Sistemi integrati di videosorveglianza**

1) Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza potrà avvenire mediante le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c) in entrambe le ipotesi sopra considerate o nei casi in cui l'attività di videosorveglianza sia effettuata da un solo titolare, può essere attivato un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine potrà essere utilizzato il modello semplificato di informativa "minima" indicante il titolare del trattamento, le finalità perseguite ed il collegamento con le forze di polizia, individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportate in facsimile nell'allegato n. 2 del citato provvedimento del Garante dell'8.04.2010.

2) Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione delle seguenti misure di sicurezza ulteriori:

a) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

b) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

3) Al di fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

## **Articolo 12**

### **Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali**

1) Gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio possono effettuare attività di videosorveglianza in forma integrata tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rivelazione, al fine di economizzare le risorse e i mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali. In tal caso dovranno essere adottati i seguenti specifici accorgimenti:

a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologia deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

2) Al di fuori dalle predette ipotesi, ovvero quando i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non

siano integralmente applicabili, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante in relazione alla natura dei dati, alle modalità del trattamento e agli effetti che possono determinare. Il Responsabile deve richiedere obbligatoriamente al Garante la verifica preliminare quando il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli (punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante dell'8.04.2010).

## **Sezione III**

### **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

## **Articolo 13**

### **Sicurezza dei dati**

1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6 del presente regolamento.

2) Nell'ipotesi in cui sia installato un sistema di videosorveglianza dotato di sala controllo del Servizio della Polizia Municipale, l'accesso ai locali della predetta sala di controllo è consentito unicamente al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile del trattamento dei dati personali o suo delegato ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati. La sala di controllo dovrà essere sistematicamente chiusa a chiave e non accessibile al pubblico.

3) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

4) Il Responsabile del trattamento dovrà adottare specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica). In particolare dovranno essere adottate le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la successiva registrazione e conservazione delle immagini rilevate, deve essere limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime delle operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto; d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazione di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie, wi-fi, wi-max, Gprs).

5) A norma delle disposizioni emanate dal Garante, il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Il titolare o il responsabile del trattamento dovrà individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

## **Articolo 14**

### **Istituti scolastici**

- 1) Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.
- 2) L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli istituti scolastici è ammissibile in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura istituiti.

- 3) E' vietato attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.
- 4) Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

## **Articolo 15**

### **Il deposito dei rifiuti**

- 1) In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
- 2) Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n.689).

## **Articolo 16**

### **Cessazione del trattamento dei dati**

- 1) In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
  - c) conservati per i fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
- 2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

## **Articoli 17**

### **Limiti all'utilizzabilità di dati personali**

- 1) Per quanto riguarda i limiti all'utilizzabilità dei dati personali, si rinvia integralmente all'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche intervenute ed alla deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010, e successive modifiche intervenute.

## **Articolo 18**

### **Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

- 1) La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e dalla deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, per la cui disciplina si rinvia integralmente.

## **Sezione IV**

### **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

#### **Articolo 19**

##### **Comunicazione**

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Ollastra a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196.
- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

## **CAPO IV**

### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Articolo 20**

##### **Tutela**

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche intervenute.
- 2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

#### **Articolo 21**

##### **Disposizione generale**

- 1) Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso i locali dell'ufficio di Polizia Municipale di Ollastra a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

## **CAPO V**

### **MODIFICHE**

#### **Articolo 22**

##### **Modifiche regolamentari**

- 1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza.